



QUANDO IL MEDICO DIPENDENTE POTRÀ ANDARE IN PENSIONE

Una panoramica sulle nuove norme in vigore per Inps ed ex-Inpdap.

Allungamento dell'età pensionabile, pensioni anticipate, fine del sistema delle quote e delle finestre, d'ora in poi contributivo per tutti: queste le principali novità

di **Claudio Testuzza**

La manovra finanziaria di fine 2011, predisposta dal governo Monti, contiene una riforma delle pensioni con cui a partire dal 2012 si assiste a una rivoluzione del sistema previdenziale; un rinnovamento, già iniziato con la riforma "Dini" del 1995, che ha avuto in sedici anni una serie ininterrotta di modifiche e aggiustamenti. Le nuove disposizioni introdotte con la manovra lasciano sul campo molte delle garanzie e delle tutele mantenute nel passato. Restano comunque validi i requisiti di accesso per coloro che hanno maturato le condizioni d'età e di contribuzione previste dalle disposizioni precedenti. Chi infatti si trova in tale condizione conseguirà il diritto alla prestazione pensionistica secondo le norme già in vigore e potrà chiedere all'ente previdenziale d'iscrizione la certificazione di tale diritto. A questo riguardo la Funzione pubblica ha precisato che per i dipendenti, in tali condizioni, le amministrazioni dovranno comunque procedere all'interruzione del loro rapporto di lavoro alla maturazione del 65° anno d'età (Circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Contributivo per tutti, s'innalzano repentinamente i requisiti per la pensione, vengono introdotte penali per chi vuole andarsene prima



LE NOVITÀ

Dal 2012 le pensioni d'anzianità cambiano nome, scatta il calcolo dell'assegno pensionistico con il metodo contributivo per tutti, s'innalzano repentinamente i requisiti per la pensione, vengono introdotti

penali per chi vuole andarsene prima.

Il metodo contributivo basa il calcolo del trattamento sull'insieme dei contributi versati in tutta la vita lavorativa anziché sull'importo degli stipendi, come invece è il caso del più vantaggioso metodo retributivo. Prima di

quest'ultima riforma erano rimasti integralmente esclusi dal sistema contributivo quelli che al 31 di-

cembre del 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e, parzialmente (sistema "misto"), coloro che erano entrati nel mondo del lavoro prima del 1996. Da adesso in poi, anche per questi "superstiti" del vecchio sistema vale il nuovo criterio di calcolo. Si tratta di un'ampia platea, soprattutto di medici dipendenti dal servizio sanitario che, entrati nel mondo del lavoro prima con la riforma ospedaliera e poi con quella sanitaria, hanno sommato anzianità contributive elevate, anche grazie al sistema del riscatto degli anni di studio.

COME CAMBIA IL SISTEMA DI CALCOLO

Il calcolo con il sistema contributivo interesserà le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in



poi, mentre resta inalterato il conteggio con il sistema retributivo per le anzianità precedenti. Questo farà sì che, per coloro che siano vicini al pensionamento, il trattamento complessivo non sarà particolarmente decurtato dalla nuova metodologia potendo vantare un ampio numero di anni da calcolare con il vecchio e più remunerativo sistema retributivo. A livello di stima, possiamo ipotizzare che il vecchio retributivo permetteva di maturare un tasso di sostituzione del 2 per cento annuo (ad esempio: dopo 40 an-

Peraltro, chi ha più di 40 anni di contribuzione potrà trarre vantaggio da questa riforma

ni di lavoro la pensione poteva corrispondere all'80 per cento dell'ultima retribuzione). Nel caso del contributivo, invece, l'ipotesi è che ogni anno di lavoro valga un tasso di sostituzione dell'1 per cento (quindi, con un'anzianità di 40 anni, si avrebbe una pensione corrispondente al 40 per cento dell'ultima retribuzione). Peraltro, chi ha più di 40 anni di contribuzione, potrà trarre vantaggio

da questa riforma. Infatti, se con il vecchio sistema chi rimaneva al lavoro oltre l'anzianità massima non vedeva aumentare la sua futura pensione (pur continuando a versare

contributi), ora con il sistema contributivo potrà avere un incremento pensionistico, anche se stimiamo molto modesto.

ANNULLATE QUOTE E FINESTRE

Saltano le famose "quote" previste in passato e che erano determinate dalla somma degli anni di età e di contribuzione (nel 2011 c'era la quota 96, cioè 60 anni d'età e 36 di contributi oppure 61 anni d'età e 35 anni di contributi). In pratica,

Saltano le famose "quote" previste in passato

nel pubblico, le pensioni d'anzianità mutano profondamente. Vengono sostituite dalle "pensioni anticipate", un nome più semplice a cui si associa un cambiamento di non



PENSIONE DI VECCHIAIA (REQUISITI DI ACCESSO PER L'ANNO 2012)

ETÀ ANAGRAFICA DONNE

Dipendenti pubbliche: anni 66 – Dipendenti private: anni 62

ETÀ ANAGRAFICA UOMINI

Dipendenti pubblici e privati: 66 anni

REQUISITO CONTRIBUTIVO

Dipendenti pubblici e privati: 20 anni a 67 anni

Dal 2021 l'età di vecchiaia, per gli uomini e per le donne, non potrà essere inferiore a 67 anni

PENSIONE ANTICIPATA

REQUISITO CONTRIBUTIVO

2012

DONNE: 41 anni e un mese - UOMINI: 42 anni e un mese

2013

DONNE: 41 anni e due mesi - UOMINI: 42 anni e due mesi

2014

DONNE: 41 anni e tre mesi - UOMINI: 42 anni e tre mesi

Le donne possono ottenere la pensione, sino al 2015, ove maturino un'anzianità di 57 anni d'età e 35 anni di contribuzione optando per l'integrale calcolo pensionistico contributivo.

(N.B.: l'Inps ha indicato che essendo prevista per il conseguimento della pensione la finestra di 12 mesi, la maturazione del diritto dovrà comunque avvenire entro novembre 2014)





poco conto. Per i dipendenti sarà possibile, dal 2012, uscire in anticipo rispetto all'età per la vecchiaia, e quindi indipendentemente da essa, solo avendo maturato almeno 41 anni di contributi più un mese (nel 2013 due mesi, e tre mesi nel 2014) per le donne, e 42 anni più un mese (due nel 2013 e 3 nel 2014) per gli uomini, oltre i mesi (dal 2013 tre mesi) collegati alla speranza di vita che sarà rivista ogni due anni. Per le donne non è un incremento in quanto già con la "finestra mobile" di 12 mesi bisognava, comunque, attendere di fatto i 41 anni di contribuzione, mentre per gli uomini l'incremento di un anno è effettivo. Se poi si considera che sono previste delle penali, del 2% per ogni anno d'età mancante ai 62, ci si accorge che la penalizzazione individuale determinata dalle nuove e restrittive norme non è solo di carattere temporale ma sarà anche fortemente economica. Il meccanismo della finestra mobile scompare anche per le pensioni che saranno chiamate solo di vecchiaia pur prevedendosi una certa flessibilità nell'uscita dal lavoro.

PENSIONAMENTO FLESSIBILE

Dall'età di 62 anni per le donne del settore privato, o da 66 anni per le dipendenti pubbliche (età minima prevista per il pensionamento di vecchiaia), fino all'età di 70 anni si attiverà un pensionamento flessibile con l'applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione (la percentuale di interesse che si applica ai contributi versati). Ma dal momento che la vita si allunga, anche questi requisiti faranno nel tempo riferimen-

to all'incremento della speranza di vita. Per ottenere la pensione è comunque richiesta un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

DECORRENZA

Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente. Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente. ■



PREVIDENZA

MANTENIMENTO IN SERVIZIO E "ROTTAMAZIONE"

I medici dipendenti dalle aziende sanitarie possono chiedere di rimanere in servizio per un biennio oltre l'età massima di vecchiaia (Art. 18, Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). Inoltre, sempre per i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, è possibile poter rimanere in servizio sino a un massimo di 70 anni al fine di maturare i quarant'anni di contribuzione, a norma della Legge 4 novembre 2010, n. 183. L'articolo 22, comma 1, stabilisce che: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.s.n., ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del 65° anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo (non comprensivo dei riscatti n.d.r.). In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il 70° anno di età ...".

Contemporaneamente, con un aspetto davvero schizofrenico, è stata mantenuta la norma, introdotta dal ministro Brunetta, che consente alle amministrazioni di interrompere il rapporto di lavoro a coloro che abbiano maturato 40 anni di contribuzione, ora aggiornati con i nuovi limiti posti dalla riforma Monti, comprensivi, in questo caso, degli eventuali riscatti e ricongiunzioni, indipendentemente dall'età. Una vera e propria "rottamazione", lasciata in mano agli amministratori senza alcuna possibile difesa da parte degli interessati. **C. Test.**